



Una recente sentenza della Corte dei Conti della Regione Lombardia, in merito a un dibattito relativo a uno dei medici di medicina generale lombardi accusati di iperprescrizione, ha creato un precedente significativo in merito ai rapporti processuali. La Corte, infatti, chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità dell'intervento in causa del sindacato di categoria

Snami, a cui il medico è iscritto, si è espressa positivamente. Roberto Carlo Rossi presidente regionale Snami Lombardia, ha definito storico il pronunciamento dei Giudici. Nello specifico, il sindacato aveva richiesto la propria partecipazione al dibattito quale "intervento volontario adesivo ad adiuvandum del proprio iscritto".

Lombardia: la Corte dei Conti apre le porte al sindacato

a cura di **Stefano Nobili** Medico di medicina generale, Milano - Snami

Secondo quanto sottolineato da **Gennaro Messuti**, avvocato patrocinatore di Snami, la sentenza della Corte dei Conti della Lombardia n. 750/07 del 27 dicembre 2007 rappresenta un'importante precedente giurisprudenziale non solo per quanto riguarda la questione dell'accusa di iperprescrizione da parte dei medici di medicina generale, ma in quanto modifica i rapporti processuali e di forza in favore del sindacato con indubbio vantaggio per i medici aderenti. L'avvocato, commentando la sentenza, ne elenca i punti salienti. Con tale decisione viene ammesso per la prima volta (non si constatano precedenti) un sindacato a tutela degli interessi dei propri iscritti, innanzi alla Corte dei Conti. L'impostazione data da Snami Lombardia è stata dunque accolta e condivisa dai Giudici, i quali nella motivazione hanno enfatizzato le giuste ragioni che avevano spinto il sindacato a intervenire a tutela degli interessi dei propri iscritti, e quindi in generale della categoria dei Mmg, chiamati a rispondere nel caso specifico per "eccessivo zelo prescrittivo". È il caso di rilevare il peso dell'innovativa giurisprudenza aperta grazie all'intervento del sindacato, nonché

il valore delle argomentazioni che hanno portato i Giudici della Corte dei Conti a condividerne il pensiero. È stato invero evidenziato l'interesse prospettato dallo Snami "al rispetto delle norme sull'attività del medico (con particolare interesse all'attività di prescrizione dei farmaci) indicate agli art. 15-bis e 36 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 270/2000 sui rapporti con i Mmg e sull'attivazione della procedura contestativa ivi prevista". Notevole risalto è stato poi dato anche all'altro interesse prospettato, ossia "al rispetto della libertà del medico di agire e scegliere secondo scienza e coscienza nel rispetto delle norme e delle prescrizioni della ex CUF ora AIFA e del ministero della Salute". Entrambi gli interessi, degni quindi di tutela e attenzione giuridica, come si legge nella sentenza, sono stati individuati dalla Corte stessa nei principi fondamentali indicati nello Statuto (20.5.2006) del sindacato, nelle precipue "finalità istituzionali dello Snami e, in particolare, di quelle desumibili dalla lettura dell'articolo 2, comma 1, lettera a: "libertà e indipendenza professionale del medico secondo le norme e la propria coscienza morale"; della lettera c: "intraprendere iniziative per il rin-

novo delle convenzioni e contratti dei medici con strutture pubbliche". Sempre la Corte conclude - riferendosi ancora ai citati interessi ritenuti meritevoli e alle argomentazioni prospettate dalla difesa del sindacato - che la "scelta prescrittiva discrezionale del medico è insindacabile (ex art. 1, comma 1, Legge n. 20/1994) solo se espressiva di valutazioni mediche ragionevoli, che non possono ispirarsi a una eccessiva prudenza dettata da timori di interventi della magistratura che andrebbe a discapito dell'utenza, ma che non possono travalicare limiti di ragionevolezza desunti dalla miglior scienza ed esperienza settoriale".

■ Si crea un precedente

L'avvocato Messuti, concludendo il suo commento alla sentenza, tiene a enfatizzare il fatto che essa apre per la prima volta le porte all'ingresso di un sindacato di categoria a intervenire in un processo in cui si discutono questioni di rilevanza generale (nel caso, iperprescrizioni), a tutela degli interessi dei propri iscritti secondo le finalità istituzionali innanzi all'Autorità Giudiziaria (nel caso Corte dei Conti); il che legittima l'intervento futuro del sindacato Snami (in quanto gli interessi vantati sono stati accertati e riconosciuti nello Statuto) nelle sedi giudiziarie a tutela dei propri iscritti anche nelle altre questioni che si prospetteranno in cui si vorrà mettere in discussione il rispetto della libertà del medico di agire e scegliere secondo scienza e coscienza.